

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** *Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano Operativo 2015*

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

**VISTA** la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii., concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;

**VISTO** il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il “Piano di Rientro”);

**VISTO** l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio – dott. Nicola Zingaretti - l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni, assegnandogli – altresì – quale incarico prioritario

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

**PRESO ATTO**, altresì, che con la suddetta Deliberazione sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno;

**DATO ATTO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria";

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Direttiva 91/68/CEE del 28 gennaio 1991, "Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini";

**VISTA** la Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002 che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e che, tra l'altro, autorizza l'utilizzo del test del gamma interferon al fine di "poter individuare il maggior numero possibile di animali contagiati o ammalati in un allevamento o in una regione";

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;

**VISTA** la Decisione n. 2014/91/UE della Commissione del 14 febbraio 2014 che modifica l'allegato II della Decisione 93/52/CEE riconoscendo ufficialmente indenni da brucellosi alcune regioni italiane e che modifica gli allegati alla Decisione 2003/467/CE riconoscendo ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni Italiane;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;

**VISTO** il Regolamento 2004/853/CE del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**VISTA** la Decisione della Commissione n 2008/940/CE, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per i Piani nazionali di eradicazione di lotta e di sorveglianza cofinanziati dalla Comunità;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, “Regolamento concernente il Piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, “Regolamento concernente il Piano nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, “Regolamento concernente il Piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 sulla identificazione e registrazione degli animali;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, “Regolamento concernente il Piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina enzootica”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione sopra specificati;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”;

**VISTO** il Decreto 16 ottobre 2014 “Indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l’anno 2014”.

**VISTA** la D.G.R. 10 ottobre 2000, n. 2079 concernente “Linee guida regionali per la raccolta dei dati e delle informazioni sull’attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovicaprina e della leucosi bovina enzootica”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta n Decreto del Commissario ad acta U00057 del 25/02/2014 “Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento. Piano operativo 2014”;

**CONSIDERATO** che alcune province laziali hanno conseguito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente Indenne, come di seguito indicato:

- Prov. Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina da leucosi enzootica bovina;
- Prov. Rieti e Viterbo da tubercolosi bovina;
- Prov. Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo da brucellosi bovina;
- Prov. Latina, Rieti, Roma, Viterbo e Frosinone da brucellosi ovi-caprina;

**RILEVATO** di dover mantenere le qualifiche già acquisite ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché conseguire le qualifiche ancora non ottenute per tutto il restante territorio regionale;

**RITENUTO**, altresì, opportuno mettere in atto adeguate misure sanitarie con lo scopo di raggiungere anche le seguenti finalità:

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- tutela sanitaria del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali;
- prevenzione delle zoonosi e sicurezza alimentare;

**CONSIDERATO** che il quadro epidemiologico della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, della leucosi bovina enzootica e della brucellosi ovi-caprina, nonché l'evoluzione delle qualifiche sanitarie dei territori regionali richiedono un'adeguata gestione delle attività negli allevamenti, nonché una rimodulazione delle attività di controllo nel territorio regionale, ai sensi della normative nazionali e comunitarie sopra menzionate;

**RAVVISATA** la necessità di predisporre un Piano Regionale che raccolga in maniera organica le indicazioni contenute nelle normative nazionali e comunitarie vigenti, finalizzandole agli obiettivi sopra menzionati;

**PRESO ATTO**, quindi, del documento predisposto per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati dalla competente Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Sanità Veterinaria denominato "*Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento – Piano Operativo 2015*" (allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO NECESSARIO**, per quanto sopra esposto, approvare il Piano operativo di cui all'allegato A sopra specificato;

**RITENUTO NECESSARIO** stabilire che il Piano operativo di cui all'allegato A è destinato alle Aziende Unità Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza;

**RITENUTO NECESSARIO** procedere all'attuazione del Piano Operativo 2015 con successivi provvedimenti;

**DECRETA**

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'allegato A denominato "*Piani di eradicazione e sorveglianza nel territorio regionale delle malattie dei bovini, bufalini e ovi-caprini oggetto di risanamento – Piano Operativo 2015*", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che le Aziende Unità Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ciascuno per la parte di propria competenza, sono i destinatari del presente documento;
- di stabilire che con successivi provvedimenti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria si procederà a dare attuazione al Piano Operativo 2015.


Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Roma, li 08 GIU. 2015

Il Presidente  
Nicola Zingaretti



## ALLEGATO A

### PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO REGIONALE DELLE MALATTIE DEI BOVINI, BUFALINI E OVICAPRINI OGGETTO DI RISANAMENTO

#### PIANO OPERATIVO 2015

#### **I.0 ANDAMENTO DEI PIANI DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA NELLA REGIONE LAZIO**

L'andamento dell'infezione per tutte le malattie dei bovini, bufalini e ovicapri oggetto di Piani di risanamento, tubercolosi, brucellosi e leucosi, nella Regione Lazio nel corso del periodo 2000 – 2014, è riassunta nei grafici seguenti.

L'andamento viene di volta in volta enunciato nei paragrafi concernenti le diverse malattie, in termini di nuovi casi accertati nel 2014, per Provincia, e di focolai prevalenti al 31/12/2014.


#### **I.1 TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA**

Nel 2014, come da verifica sul Sistema Informativo Nazionale (SIMAN), sono stati registrati 13 focolai di cui 1 nella provincia di Viterbo, 3 a Frosinone, e 9 a Rieti, dei quali 12 estinti nel medesimo anno (prevalenza a livello regionale 0,36% - allevamenti controllati a livello regionale 3569).

Tranne che per i focolai in provincia di Rieti i casi rilevati sono tutti riconducibili ad animali da ingrasso provenienti da altre regioni.

Per la situazione verificatasi in Provincia di Rieti si è più volte riunita la task force regionale, istituita dalla D.G.R. 240 del 01/06/2012 (BURL N. 23 DEL 21/06/2012), che ha coadiuvato dal punto vista operativo e della valutazione epidemiologica la ASL di Rieti.

Nella provincia di Rieti infatti, ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina, nel corso dell'ultimo anno i focolai di malattia si sono verificati principalmente nei Comuni ricadenti nel distretto di Poggio Mirteto. Tutti gli allevamenti, tranne uno, interessati dall'infezione erano da carne, della tipologia linea vacca vitello. Due dei nove focolai accertati erano secondari e conseguenti alla compravendita di vitelli. In questa Provincia, ufficialmente indenne, l'attività di sorveglianza nei confronti della malattia viene effettuata annualmente sul 50% degli allevamenti, e all'interno di ciascun allevamento tutti i capi di età superiore a 24 mesi. A fronte di questa situazione, come già evidenziato concentrata nel distretto di Poggio Mirteto, è stata intensificata, su indicazione della Task Force Regionale, l'attività di sorveglianza controllando nei Comuni interessati dai focolai e in quelli correlati, tutti gli allevamenti. Negli allevamenti sottoposti a controllo, sono stati controllati tutti i capi di età superiore alle 6 settimane




Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2014 nella Regione Lazio.  
Tubercolosi bovina e bufalina

### I.2 BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

La Brucellosi bovina-bufalina sembra ormai essere completamente eradicata dal territorio regionale con livelli di prevalenza pari a zero nell'ultimo triennio, periodo in cui non si sono verificati focolai di malattia nel territorio regionale.


Nel corso del 2014 si sono verificati due focolai di malattia, uno nel territorio della ASL Roma F estinto a luglio 2014 e uno a Frosinone, in entrambi i casi non è stato però isolato l'agente eziologico.



Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2014 nella Regione Lazio.  
Brucellosi bovina e bufalina

### I.3 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Anche la Leucosi è quasi completamente eradicata e le uniche sacche di resistenza si registrano nell'ASL RMF ed in particolare negli allevamenti bradi che insistono in pascoli promiscui. Il dato di prevalenza della provincia di Roma è completamente ascrivibile al contributo di tale Azienda Sanitaria; nel corso del 2014 si è registrato comunque un trend positivo. La Provincia di Latina con Decisione della Commissione 2014/91/UE è stata dichiarata Ufficialmente Indenne da Leucosi Bovina Enzootica.




Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2014 nella Regione Lazio. Leucosi enzootica bovina e bufalina

#### I.4 BRUCELLOSI OVICAPRINA

Con Decisione della Commissione 2014/91/UE l'intero territorio della Regione Lazio è stato dichiarato Ufficialmente Indenne dalla brucellosi ovi caprina.

Nel corso del 2014 sono stati registrati un focolaio di malattia nel Comune di Roma nel territorio di competenza dell'ASL Roma B, uno nel territorio di competenza dell'ASL Roma G e due nella Provincia di Frosinone.

Solo in due dei quattro focolai registrati, caratterizzati da un elevata prevalenza di infezione all'interno del gregge e da sintomatologia clinica, è stato possibile isolare la *Brucella Melitensis*. A fronte di queste evidenze è stata convocata la Task Force regionale con l'attivazione di un sistema di allerta territoriale (cfr. paragrafo 4.2)



Andamento della prevalenza di allevamenti infetti 2000-2014 nella Regione Lazio. Brucellosi ovi caprina



## 2.0 SITUAZIONE SANITARIA DEI TERRITORI PROVINCIALI

A partire dal 2004 con Decisione 2004/199/CE del 27/02/2004, Decisione 2009/600/CE del 05/08/2009 e con Decisione 2009/342/CE del 23/04/2009 la Provincia di Rieti ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne rispettivamente da brucellosi ovi caprina, brucellosi e leucosi bovina, la provincia di Viterbo con Decisione 2004/199/CE del 27/02/2005 ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovi caprina, la Decisione 2008/97/CE del 30/01/2008 ha portato la qualifica di territori ufficialmente indenne per brucellosi ovi caprina per le Province di Roma e di Latina.

Con Decisione 2009/342/CE del 23/04/2009 la provincia di Frosinone ha acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica; nel 2011 con Decisione 2011/277/EU del 10 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale UE n. L122 del 11/05/2011) la Commissione Europea ha ratificato lo status di Province Ufficialmente indenni per alcune Province del Lazio per le malattie dei bovini, bufalini e ovi caprini oggetto di risanamento.

La Decisione 2014/91/UE ha dichiarato la Regione Lazio Ufficialmente indenne da brucellosi ovi caprina e la Provincia di Latina Ufficialmente Indenne da leucosi bovina enzootica, modificando ulteriormente lo status sanitario regionale.

Alle luce di tale disposizione, nella Regione Lazio si è delineata una nuova situazione sanitaria riassunta nella tabella riportata di seguito :

<b>Piano Provincia</b>	<b>Rieti</b>	<b>Viterbo</b>	<b>Roma</b>	<b>Latina</b>	<b>Frosinone</b>
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	<b>Uff. indenne</b> - Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	<b>Uff. indenne</b> - Decisione 2011/277/CE del 10- 05-2011			
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2009/600/CE del 05-08-2009	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011		<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10-05-2011
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2009/342/CE del 23-04-2009	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2011/277/UE del 10- 05-2011		<b>Uff. indenne</b> Decisione 2014/91/UE del 14-02-2014	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2009/342/CE del 23-04- 2009
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2004/199/CE del 27-02-2004	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2004/199/CE del 27- 02-2004	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2008/97/CE del 30-01-2008	<b>Uff. indenne</b> Decisione 2014/91/UE del 14-02-2014

### 3.0 FREQUENZA E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Alla luce dello status sanitario nel territorio regionale ed della relativa stabilità del quadro epidemiologico si ritiene di poter confermare sia la proporzione che la frequenza di controlli previsti per il 2014.

#### Proporzione di allevamenti da controllare

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	50	50	50	50	50
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	50	50	50	50	50
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	50	50	50*	50	50
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	33	33	33	33	50

#### Animali da controllare all'interno degli allevamenti

Piano Provincia	Rieti	Viterbo	Roma	Latina	Frosinone
<b>Tubercolosi Bovina e Bufalina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane	Tutti i capi di età superiore a 6 settimane
<b>Brucellosi Bovina e Bufalina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
<b>Leucosi enzootica bovina</b>	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 12 mesi	Tutti i capi di età superiore a 24 mesi
<b>Brucellosi Ovicaprina</b>	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta	Tutti i maschi adulti sopra i 6 mesi; il 25 % delle femmine pluripare ; tutte le femmine da rimonta

Nelle Province ufficialmente indenni fermo restando i controlli riportati in tabella l'attività di sorveglianza prevede comunque un'attività di controllo annuale per tutti gli allevamenti che possono essere messi in relazione con i seguenti fattori di rischio:

- focolai di malattia nel corso dell' anno precedente;
- vicinanza con territori con rilevante prevalenza di infezione;
- frequenti compravendite di animali;
- livello del management aziendale;
- alto valore genetico dei capi;
- frequente movimentazione dei capi verso fiere, mostre o centri genetici;
- mancata identificazione degli animali.

### **3.1 TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA**

Nelle Province di Frosinone, di Latina e di Roma, relativamente alla tubercolosi bovina, non ancora ufficialmente indenni dalla malattia, ma rientranti nei parametri previsti dall'allegato A capitolo I paragrafo 2 del D.Lgs 196/99, è possibile applicare il diradamento dei controlli; pertanto ogni anno dovranno essere controllati almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore alle 6 settimane.

Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

### **3.2 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA**

Per la Provincia di Latina, relativamente alla leucosi bovina enzootica, è stata inoltrata richiesta di riconoscimento alla Commissione Europea, che l'ha accettata a livello tecnico e si è in attesa della formalizzazione e pubblicazione del relativo provvedimento.

Nella Provincia di Roma le uniche sacche di resistenza della malattia si registrano nell'ASL Roma F ed in particolare in alcuni territori caratterizzati da allevamenti bradi che insistono su pascoli promiscui (Università Agraria di Tolfa e Allumiere), le restanti ASL del territorio provinciale sono in possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di territorio ufficialmente indenne ai sensi della normativa Comunitaria.

Nella Provincia di Roma, è possibile applicare il diradamento dei controlli, fatta eccezione per i territori della ASL Roma F caratterizzati dalla persistenza di focolai di malattia ove il controllo resta annuale (n. 67 aziende presenti nei pascoli promiscui di Tolfa e Allumiere, n. 7 aziende su pascoli privati considerate "problematiche"); pertanto dovrà essere controllato almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore ai 12 mesi.

Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

### **3.3 BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA**

Nella Provincia di Roma relativamente alla brucellosi bovina, non ancora ufficialmente indenne dalla malattia, ma rientrante nei parametri previsti dall'allegato A capitolo II paragrafo 2 del D.Lgs 196/99, è possibile applicare il diradamento dei controlli; pertanto, ogni anno dovrà essere controllato almeno il 50% degli allevamenti e, all'interno di ciascun allevamento, tutti i capi di età superiore 12 mesi. Ogni due anni dovrà comunque essere assicurato il controllo del 100% degli allevamenti.

Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di 3 anni, nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito una sospensione della qualifica, negli allevamenti che movimentano per motivi di monticazione o con elevato livello di movimentazioni a rischio.

### 3.4 BRUCELLOSI OVICAPRINA

La Regione Lazio ha raggiunto i requisiti necessari per l'ottenimento della qualifica di Regione Ufficialmente indenne dalla malattia ai sensi dell'allegato A paragrafo II del D.lgs 193/2005. La frequenza e la tipologia di controlli sono riportate nella tabella soprastante.

### 4.0 MISURE DI ERADICAZIONE

L'estinzione in tempi brevi dei focolai rappresenta un obiettivo prioritario ai fini dell'eradicazione dal territorio di queste infezioni e per raggiungere lo status sanitario di Ufficialmente Indenne per tutte le province del territorio regionale.

Uno degli obiettivi prioritari risiede quindi nella rapida chiusura dei focolai in atto attraverso il rispetto della periodicità dei controlli ed una tempestiva individuazione e rimozione dei soggetti infetti.

Brucellosi bovina e bufalina	Leucosi bovina e bufalina	Tubercolosi bovina e bufalina	Brucellosi ovina e caprina
invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale	invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica ufficiale che deve avvenire entro 7 giorni dalla conferma dell'I.Z.S.	<u>Abbattimento degli animali infetti</u> non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale	Invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica ufficiale (entro 7 gg nei soggetti con sintomatologia)
Il ripopolamento dell'allevamento è consentito quando tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano risultati negativi ad almeno una prova sierologica, eseguita almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e le relative operazioni di pulizia e disinfezione.	Il ripopolamento è consentito dopo che tutti gli animali di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove distanziate da almeno 4 mesi, la prima della quale da effettuarsi non prima di 3 mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.	Il ripopolamento è consentito dopo che tutti gli animali di età superiore alle 6 settimane abbiano reagito negativamente a due prove distanziate di almeno 42 giorni. La prima prova deve essere effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento degli animali infetti e le relative operazioni di pulizia e disinfezione.	Il ripopolamento dell'allevamento è consentito quando, tutti gli animali di età superiore a 6 mesi siano risultati negativi ad almeno una prelievo di sangue esaminato con prove sierologiche ufficiali, eseguite almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e le relative operazioni di pulizia e disinfezione. <b>Riacquisizione della qualifica</b> La qualifica è ripristinata se tutti i capi di età > 6 mesi sono risultati negativi a <u>due prove</u> effettuate a <u>3 mesi</u> di distanza

### 4.1 ABBATTIMENTO TOTALE

Per accelerare le procedure di eradicazione nel territorio regionale e per mantenere lo status di territorio ufficialmente indenne, orientamento della Regione, è quello di promuovere all'interno delle aziende focolaio l'abbattimento totale.

L'abbattimento totale degli animali presenti in aziende sede di focolaio è disposto, in seguito ad autorizzazione della Direzione Regionale competente sentito il parere dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale nei seguenti casi:

- 1) quando la percentuale di animali positivi supera il valore soglia del 20% a un singolo controllo sierologico;
- 2) quando, anche in caso di prevalenza inferiore al valore soglia del 20% al singolo controllo, si riscontrino ulteriori positività alle prove ufficiali nel corso dei controlli svolti successivamente al primo abbattimento, in misura tale che la prevalenza cumulativa di capi positivi alle serie di questi controlli sia superiore al 20% dei capi presenti al momento dell'apertura del focolaio;
- 3) quando nell'allevamento si manifesti una coda di infezione persistente. Tale valutazione verrà effettuata in base alla situazione epidemiologica e a seguito di valutazione dello stato sanitario dell'allevamento nel corso dei sei anni precedenti e delle relative movimentazioni degli animali;
- 4) In allevamenti ubicati in Province Ufficialmente indenni.

Per quel che riguarda gli indennizzi, un dato oggettivo che si scontra con l'indicazione dell'abbattimento totale risiede nella incongruità dell'indennizzo che spetta agli allevatori, ai sensi della normativa attualmente vigente, che non copre il valore di mercato degli animali.

Nelle tabelle seguenti (1, 2, e 3) si è proceduto ad effettuare diverse simulazioni dell'indennizzo dovuto per l'abbattimento, utilizzando come parametri per il calcolo, i bollettini ISMEA per il valore stimato ai sensi della Legge 218/88, riferiti alla piazza di Roma (per bovini e ovini) e di Latina (per bufalini), mentre per il valore quantificato ai sensi legge 615/64 si è fatto riferimento al Decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. del 12/01/2012.

TABELLA 1 - Allevamento di Frisone da Latte non iscritte al Libro Genealogico con 100 capi di cui 10 Vitelli, 10 manze non gravide, 10 manze gravide, 20 vacche primipare e 50 vacche pluripare										
Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento	Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
Vitelli	10	€ 450,00	€ 4.500,00	€ 141,52	€ 1.415,20		€ 150,00	€ 1.500,00		
manze non gravide	10	€ 750,00	€ 7.500,00	€ 317,00	€ 3.170,00	€ 1.268,00	€ 350,00	€ 3.500,00		
manze gravide	10	€ 1.310,00	€ 13.100,00	€ 317,00	€ 3.170,00	€ 1.268,00	€ 350,00	€ 3.500,00		
vacche primipare	20	€ 1.215,00	€ 24.300,00	€ 366,00	€ 7.320,00	€ 2.928,00	€ 450,00	€ 9.000,00		
vacche pluripare	50	€ 1.000,00	€ 50.000,00	€ 366,00	€ 18.300,00	€ 7.320,00	€ 400,00	€ 20.000,00		
<b>totale</b>			<b>€ 99.400,00</b>		<b>€ 33.375,20</b>	<b>€ 12.784,00</b>		<b>€ 37.500,00</b>	<b>€ 83.659,20</b>	<b>84%</b>

TABELLA 2- Allevamento di Bufalini non iscritti al Libro Genealogico con 100 capi di cui 10 vitelle, 10 manze non gravide, 10 manze gravide, 20 bufale primipare e 50 bufale pluripare										
Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento	Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
Vitelle	10	€ 745,00	€ 7.450,00	€ 100,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 120,00	€ 1.200,00		
manze non gravide	10	€ 1.360,00	€ 13.600,00	€ 261,77	€ 2.617,70	€ 1.047,08	€ 280,00	€ 2.800,00		
manze gravide	10	€ 1.950,00	€ 19.500,00	€ 376,49	€ 3.764,90	€ 1.505,96	€ 280,00	€ 2.800,00		
bufale primipare	20	€ 1.800,00	€ 36.000,00	€ 376,49	€ 7.529,80	€ 3.011,92	€ 360,00	€ 7.200,00		
bufale pluripare	50	€ 1.710,00	€ 85.500,00	€ 284,00	€ 14.200,00	€ 5.680,00	€ 320,00	€ 16.000,00		
<b>totale</b>			<b>€ 162.050,00</b>		<b>€ 29.112,40</b>	<b>€ 11.244,96</b>		<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 70.357,36</b>	<b>43%</b>

TABELLA 3- Allevamento di ovini da latte con 100 capi non iscritti al Libro Genealogico di cui 20 agnelle, 76 pecore e 4 montoni										
Categoria	n	Valore di mercato ai sensi della legge 218/88		Indennizzo legge 615/64		Indennizzo legge 615/64 con Maggiorazione del 40% in caso di ricostituzione allevamento	Proventi vendita carni		Stima compensazione comprensiva dei proventi delle carni e della maggiorazione del 40%- legge 615/64	% compensazione legge 615/64 su legge 218/88
agnelle	20	€ 160,00	€ 3.200,00	€ 82,89	€ 1.657,80		€ 75,00	€ 1.500,00		
pecore	76	€ 122,50	€ 9.310,00	€ 82,89	€ 6.299,64	€ 2.519,86	€ 22,50	€ 1.710,00		
montoni	10	€ 297,50	€ 2.975,00	€ 82,89	€ 828,90	€ 331,56	€ 22,50	€ 225,00		
<b>totale</b>			<b>€ 15.485,00</b>		<b>€ 8.786,34</b>	<b>€ 2.851,42</b>		<b>€ 3.435,00</b>	<b>€ 15.072,76</b>	<b>97%</b>

Sono stati stimati anche i proventi della vendita delle carni e nel conteggio complessivo si è anche tenuto conto, trattandosi di stamping-out, della maggiorazione nella misura massima del 40%, prevista dall'articolo 5 Legge 218/88. Le simulazioni concludono, in caso di riconoscimento della maggiorazione nella misura del 40% in una sostanziale equivalenza per gli ovini tra i due metodi di calcolo (97 % di copertura); diversamente nel caso dei bovini, l'indennizzo riconosciuto, ai sensi della legge 615/64 comprendente i proventi delle carni e la maggiorazione nella misura massima del 40%, copre all'84% il valore di mercato calcolato ai sensi della Legge 218/88. Tale percentuale scende ancora di più nel caso dei bufalini, dove ovviamente è stato stimato un ricavo per la vendita della carni inferiore del 20%, arrivando ad una copertura solo del 43% del valore di mercato degli animali.

In considerazione del fatto che la maggiorazione, prevista dall'articolo 5 della legge 218/88, costituisce una quota rilevante dell'indennizzo dovuto, di per sé come abbiamo visto non sufficiente a coprire il valore degli animali abbattuti, nei casi di abbattimento totale, si ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso di considerare condizione sufficiente la sostituzione, almeno, della quota di animali rilevati come infetti e non di tutto l'effettivo.

Per coprire dal punto di vista finanziario tale onere si farà ricorso ad accontamenti di assegnazioni vincolate statali, ai sensi della legge 218/88, non utilizzate negli anni passati perché rivelatesi superiori all'effettive necessità.

#### **4.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE TERRITORIALI**

La Direzione Regionale competente provvede, in particolari situazioni di rischio che coinvolgono il territorio di determinate Aziende Sanitarie Locali, ad istituire un'apposita Task Force regionale per la valutazione della situazione epidemiologica dell'infezione, delle possibili vie di trasmissione tra gli allevamenti ed dei fattori che condizionano la persistenza delle malattie di cui al presente allegato.

La Task Force, costituita con provvedimento dirigenziale della Direzione Regionale competente, è coordinata dal Dirigente dell'Area Sanità Veterinaria e si avvale di dirigenti medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana che affiancano il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente anche nella esecuzione degli interventi necessari alla completa eradicazione della malattia.

Inoltre, l'evidenza di focolai di malattia determina l'attivazione da parte della Direzione Regionale competente di un sistema di allerta territoriale che consenta, in una prima fase, di delimitare l'infezione, rimandando ad una successiva fase, dopo un'attenta valutazione delle informazioni scaturenti da questa attività, la decisione su un'eventuale estensione dei controlli su tutto l'effettivo degli allevamenti negli ambiti provinciali interessati.

In particolare a seguito di sospetto di malattia, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, provvede tempestivamente a:

- mettere in atto tutte le misure previste dalla normativa cogente all'interno del focolaio (sospetto/confermato);
- ottemperare all'obbligo di notifica nel sistema informativo del Ministero della Salute (SIMAN): nell'ambito di tale sistema informativo devono essere inserite tutte le informazioni obbligatorie inerenti il focolaio (sospetto/confermato) ed in particolare quelle relative, nella sezione dedicata, all'indagine epidemiologica effettuata, non appena disponibili. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità che, nei territori ufficialmente indenni, il focolaio sia confermato, dopo un'attenta valutazione di tutti gli elementi che scaturiscono dalla indagine epidemiologica e dalle analisi di supporto, incluse quelle tendenti all'isolamento dell'agente infettivo;
- eseguire tutti gli accertamenti necessari, su indicazione dell'IZSLT, per l'isolamento dell'agente infettivo all'interno dei focolai;
- effettuare tempestivamente tutti i controlli ulteriori e necessari disposti dalla Direzione Regionale competente sulla base dell'attivazione del sistema di allerta territoriale, quali ad esempio i controlli negli allevamenti a rischio per contiguità territoriale o per presumibile contatto diretto o indiretto con il focolaio sospetto/confermato. I controlli previsti dall'attivazione del sistema d'allerta territoriale devono essere effettuati nel minor tempo possibile e comunque entro un mese dall'apertura del focolaio.

Nel corso di tali situazioni emergenziali territoriali, come già riferito, è richiesta l'adozione tempestiva, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di misure straordinarie di intervento di volta in volta decise dalla Direzione Regionale competente; per l'esecuzione di tali controlli che si aggiungono a quelli già definiti nel precedente paragrafo 3.0, le Aziende Sanitarie Locali, ad invarianza del budget complessivo assegnato a ciascuna ASL, devono individuare ulteriori risorse da ricercare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella costituzione di Task force aziendali coordinate da un responsabile, a cui assegnare, con distacco temporaneo, anche veterinari, operanti presso altri distretti e/o appartenenti anche ad altre aree funzionali, da utilizzare in relazione alle esigenze determinate dalla situazione epidemiologica.

Ulteriori risorse veterinarie per affrontare tali emergenze potranno essere reperite nell'ambito

della veterinaria specialistica convenzionata in regime di plus orario non stabilizzabile sulla base di progetti obiettivo, aventi una scadenza temporale ben definita non superiore ai sei mesi e legata all'attivazione e conclusione del sistema di allerta territoriale disposto dalla Direzione regionale competente, con la copertura finanziaria assicurata dalle risorse proprie del Dipartimento di Prevenzione.



## 5.0 UTILIZZO DELLA PROVA DEL Gamma INTERFERON NELLA ERADICAZIONE DEI FOCOLAI DI TUBERCOLOSI

Nella Regione Lazio il test del Gamma Interferon è eseguito sotto il diretto controllo dei Servizi Veterinari in sede di focolai accertati di Tuberculosis bovina e bufalina, al fine di accelerare le operazioni di bonifica sanitaria.

Pur non essendo sostitutivo della prova dell'intradermoreazione (IDT), il test Gamma-Interferon ( $\gamma$ -IFN) è considerato "test ancillare", anche dalla normativa vigente (REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2002 della COMMISSIONE dell'8 luglio 2002) e rappresenta un valido complemento in corso di risanamento di focolai accertati di tubercolosi, ossia nell'ambito dei focolai ufficiali, aperti in seguito a positività (IDT) o a reperto di macellazione.

Solo in tali situazioni, previa autorizzazione della Direzione Regionale competente, ai fini dell'eradicazione e del controllo della tubercolosi bovina e bufalina è consentita l'esecuzione in parallelo del test dell'IDT e del  $\gamma$ -IFN, secondo un protocollo definito dall'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana.

Ciò al fine di valutare con adeguata sensibilità lo status sanitario dei singoli animali e dell'intero gruppo nonché allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento a tutela della salute animale e della salute pubblica.

Considerato inoltre quanto previsto dall'art.19 comma 3 del Decreto 15 dicembre 1995, n. 592 che recita " *Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali negativi alle prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione da' comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità*" si ritiene che gli animali risultati positivi al test  **$\gamma$ -IFN** - ancorché negativi alla prova ufficiale di intradermoreazione - sono da considerare alla stessa stregua di animali infetti e come tali devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.

L'indennizzo degli stessi avverrà pertanto secondo quanto previsto dalla normativa vigente con le modalità descritte nella DGR n. 769 del 6 agosto 2004.